



## Statuto dell'Associazione

### “OSSERVATORIO NAZIONALE SULL'IDENTITÀ DI GENERE” O.N.I.G.

#### Costituzione

.1 È costituita l'Associazione denominata “Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere”, con acronimo O.N.I.G., con sede in Roma, attualmente in via Pilo Albertelli n° 1.

.2 Il Consiglio Direttivo potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune di Roma

#### Scopi

.3 L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro. Si ispira al principio che la dignità umana comprende il diritto di condurre una vita consona alla propria identità di genere ed il diritto di autodeterminare le personali scelte di vita.

L'Associazione si propone di favorire il confronto e la collaborazione di tutte le realtà interessate ai temi del transgenderismo e transessualismo al fine di approfondire la conoscenza di queste realtà a livello scientifico e sociale e promuovere aperture culturali verso la libertà di espressione delle persone transessuali e transgender in tutti i loro aspetti.

In particolare, l'Associazione si adopera per la definizione di linee guida di intervento medico, chirurgico, psicologico e legale a garanzia della qualità dell'assistenza alle persone che intraprendono percorsi di adeguamento ed a garanzia delle attività dei professionisti.

L'Associazione si adopera per supportare la realizzazione di interventi integrati psico-medico-chirurgico-sociali in tutti i processi di adeguamento.

.4 Per la realizzazione dei propri scopi, l'Associazione si propone di:  
promuovere iniziative e ricerche scientifiche, culturali e socio-legali inerenti il transgenderismo e il transessualismo in campo nazionale e internazionale, proponendosi come punto di riferimento e di indirizzo operativo;

promuovere l'informazione e la formazione sui temi inerenti identità di genere;

sollecitare e promuovere la costituzione di una rete di servizi integrati sia pubblici che privati su tutto il territorio nazionale, che consentano a tutti i livelli corretti ed efficaci interventi in materia;

istituire un sistema di raccolta di dati idoneo a favorire la conoscenza articolata delle situazioni di transgenderismo e di transessualismo, nonché la conoscenza dei servizi offerti su tutto il territorio nazionale.

.5 Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione si propone inoltre di:  
Promuovere la partecipazione alle proprie attività di esperti ed operatori in campo clinico, sociale e giuridico;

Collaborare con gli operatori del settore, anche al fine di divulgarne le linee di indirizzo e le rispettive attività;

#### Presidente

*Paolo Valerio*

#### Vice Presidenti

*Porpora Marcasciano  
Regina Satariano*

#### Segretario

*Daniela A. Nadalin*

#### Tesoriere

*Valeria Pace*

#### Consiglieri

*Giovanni Guercio  
Elisabetta Lavorato  
Damiana Massara  
Marco Rapicavoli  
Massimiliano Timpano*

#### Consiglieri Permanenti

*Adriana Godano*



**OSSERVATORIO NAZIONALE SULL'IDENTITÀ DI GENERE - Via Pilo Albertelli, 1 -  
00195 ROMA**

**Segreteria: c/o MIT Via Polese, 22 - 40125 Bologna, Tel./fax 051-271666** (lun-gio dalle 10.00 alle 16.00, ven dalle 10.00 alle 14.00 cell.349-6690744 (lasciare messaggio in segreteria)



Istituire un archivio della documentazione tecnico-scientifica esistente e della produzione mass-mediatica;

Curare la pubblicazione e la divulgazione di libri, giornali, riviste e documenti in materia

Promuovere, organizzare e gestire corsi per la formazione e l'aggiornamento scientifico degli operatori del settore, oltre che congressi, conferenze, dibattiti:

Promuovere intese con le autorità politiche ed amministrative per lo sviluppo di misure idonee a migliorare la qualità della vita sociale e lavorativa delle persone;

promuovere la collaborazione con enti pubblici e privati, in particolare con il Servizio Sanitario Nazionale, con università ed istituti di ricerca scientifica e terapeutica.

### **Categorie di associati**

.6 Tutti gli associati si obbligano a svolgere gratuitamente le attività dell'Associazione.

.7 L'Associazione è costituita da associati suddivisi nelle seguenti categorie:

Fondatori;

Onorari;

Ordinari;

.8 I Fondatori sono coloro i quali sono intervenuti nell'atto costitutivo e partecipano attività dell'Associazione. Tra essi viene nominato il primo Consiglio Direttivo.

.9 Gli Onorari sono coloro che, in base a valutazione del Consiglio Direttivo, si siano distinti nei campi di interesse dell'Associazione; essi possono partecipare attività dell'Associazione stessa.

.10 Gli Ordinari sono coloro i quali, avendo fatto domanda ed avendo i requisiti previsti dal Regolamento, partecipano attività dell'Associazione.

.11 Tutti gli associati hanno l'obbligo di pagare la quota annuale di associazione determinata dal Consiglio Direttivo.

.12 Sono Sostenitori dell'Osservatorio coloro i quali, pur non essendo associati, vi contribuiscano in differenti modi mediante la propria attività o mediante elargizioni economiche.

.13 Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

### **Modalità di associazione**

.14 Possono fare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni, anche rappresentanti Enti ed Istituzioni, che accettano lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione, che si obbligano a pagare la quota annuale e che abbiano le caratteristiche previste dal Regolamento.

.15 La domanda di associazione viene valutata da apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo e sottoposta per l'approvazione al primo Consiglio Direttivo successivo alla data di presentazione.





.16 La qualità di associato e le contribuzioni effettuate a favore dell'Associazione non sono trasmissibili per atto tra vivi né le contribuzioni possono essere rivalutate.

.17 L'associato può sempre recedere dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un certo tempo. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

.18 Gli associati che cessino, per qualunque motivo, di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

### ***Perdita della qualifica di associato***

.19 La qualifica di associato si perde:  
Per dimissioni volontarie

Per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- morosità nel pagamento delle quote annuali;
- gravi divergenze con le finalità dell'Associazione;
- violazione delle norme di legge in materia di riattribuzione di sesso;
- violazione delle norme del presente Statuto e del Regolamento dell'Associazione;
- comportamenti contrastanti con gli interessi dell'Associazione tali da poter danneggiare la stessa materialmente e/o moralmente.

### ***Diritti degli associati***

.20 Tutti gli associati hanno diritto al voto.

.21 Sono eleggibili alle cariche sociali, secondo le modalità del presente Statuto, tutti gli associati che abbiano regolato gli obblighi associativi almeno trenta giorni prima dell'assemblea

### ***Doveri degli associati***

.22 Gli associati hanno il dovere di:

Partecipare alla vita associativa, fornendo il proprio apporto per il raggiungimento degli scopi sociali in modo personale ed esclusivamente per fini di solidarietà;

Rispettare tutte le norme del presente Statuto e del Regolamento, nonché le deliberazioni degli Organi dell'Associazione;

Versare la quota sociale entro la scadenza.

### ***Patrimonio***

.23 Il patrimonio è costituito da:  
fondo iniziale;

beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

contributi, donazioni, sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti versati con la specifica destinazione d'incrementare il patrimonio;

quote annuali determinate dal Consiglio Direttivo;



rendite del patrimonio

### ***Organi dell'Associazione***

.24 Organi dell'Associazione sono:

l'assemblea degli associati;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

i due Vice-Presidenti;

il Segretario;

il Tesoriere;

il Collegio dei Revisori dei Conti.

.25 Tutte le cariche non prevedono compensi o indennità.

### ***L'assemblea degli associati***

.26 L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta di tutti gli associati per esercitarvi il diritto di voto, senza alcuna distinzione fra loro.

.27 Ciascun associato dispone di un voto. L'esercizio del diritto di voto può essere delegato solo ad un altro associato, con un massimo di due deleghe pro-capite. Il voto deve essere espresso in modo palese; è ammesso il voto segreto solo per l'elezione alle cariche associative o per votazioni che coinvolgono nominalmente gli individui.

.28 Le assemblee ordinaria e straordinaria degli associati vengono indette dal Presidente. Esse possono essere promosse:

su iniziativa del Presidente;

su richiesta del Consiglio Direttivo, a maggioranza;

su richiesta di almeno un terzo degli associati che godano dell'elettorato attivo e passivo

.29 L'assemblea è convocata dal Comitato Esecutivo nella sede dell'Associazione o anche altrove, purché in Italia, secondo quanto sarà stabilito nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato agli associati al domicilio risultante dal libro degli associati stessi mediante lettera o fax; dovrà contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza; dovrà essere spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

.30 L'assemblea sarà altresì validamente costituita in forma totalitaria qualora siano presenti tutti gli associati e tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

.31 L'assemblea ordinaria:

approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;

determina gli indirizzi di politica generale ed indica le direttive per il raggiungimento dei fini sociali;

elegge i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Consiglio Direttivo alle scadenze naturali.



L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida con la presenza personale di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'assemblea è valida con la presenza del 10% degli associati.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

.32 L'assemblea straordinaria:  
delibera le modifiche allo Statuto;

delibera lo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno della metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

.33 Le deliberazioni validamente adottate sono vincolanti anche per gli associati dissenzienti o assenti.

### ***Il Consiglio Direttivo***

.34 Il Consiglio Direttivo è composto da 11 (undici) membri, inizialmente nominati tra i Fondatori. Esso rimane in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

.35 Al Consiglio Direttivo è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, e salve le attribuzioni previste nel presente Statuto, il Consiglio:

redige il conto consuntivo ed il bilancio preventivo annuale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

approva il primo Regolamento dell'Associazione;

delibera relativamente all'iscrizione di nuovi associati;

predispone i programmi di lavoro e l'attività dell'Associazione. In particolare, il Consiglio Direttivo potrà diversificare le aree d'intervento e di azione dell'Associazione, nominando per ciascuna area uno o più associati Responsabili;

delibera relativamente all'accettazione di contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, acquisiti e vendite;

elegge il Presidente, i due Vice-Presidenti, il Segretario, il Tesoriere;

fissa annualmente l'importo della quota di associazione;

delibera relativamente all'espulsione degli associati che, con il loro comportamento, recano nocimento all'associazione secondo l'articolo 5.

.36 Il Consiglio può delegare, in tutto o in parte, i suoi poteri al Presidente.

.37 Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Quando si verifichi parità di voti, prevale il voto del Presidente.

.38 Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno due volte all'anno per procedere alle deliberazioni previste dal presente Statuto e, in ogni caso, per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo degli associati componenti.



---

### ***Il Presidente***

.39 Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi soci componenti, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

.40 Egli ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea degli associati, esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed esercita i poteri che il Consiglio Direttivo gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza è sostituito da uno dei due Vice-Presidenti o, in assenza anche di questi ultimi, dal componente più anziano del Consiglio.

### ***I Vice-Presidenti***

.41 Entrambi i Vice-Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

.42 Ciascuno dei due Vice-Presidenti può sostituire il Presidente tutte le volte che questi è assente o quando ne venga delegato.

### ***Il Segretario***

.43 Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

.44 Egli ha i seguenti compiti:  
redige i verbali delle assemblee degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo, che sottoscrive unitamente al Presidente;  
cura la custodia dei libri dell'Associazione.

### ***Il Tesoriere***

.45 Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

.46 Egli ha la responsabilità dei conti dell'Associazione in quanto:  
cura la riscossione delle somme dovute a qualsiasi titolo all'Associazione e ne fa fare annotazione nel libro giornale al Segretario;  
gestisce conti correnti bancari, postali e depositi monetari in genere;  
provvede alle spese ordinarie fino al limite massimo stabilito dal Consiglio Direttivo

### ***Il Collegio dei Revisori dei Conti***

.47 Il Collegio dei Revisori dei Conti eletto dall'assemblea degli associati

.48 I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili

.49 Esso ha le seguenti attribuzioni:  
vigila sulla gestione amministrativa dell'Associazione;  
esegue verifiche di cassa e contabili;

---



---

controlla l'esattezza e la regolarità del bilancio

### ***Esercizio Sociale***

.50 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tale data, il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio da presentare per l'approvazione, entro i successivi 4 mesi all'assemblea.

Dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, tali documenti saranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati per la consultazione.

### ***Bilancio***

.51 Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, dovrà essere convocata l'assemblea degli associati per l'approvazione del bilancio.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione o fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che ciò sia imposto dalla Legge.

### ***Libri dell'Associazione***

.52 Sono libri dell'Associazione:

il libro degli associati;

il libro delle delibere dell'Assemblea;

il libro delle riunioni del Consiglio Direttivo;

il libro giornale, nel quale saranno riportate le operazioni contabili.

.53 Tutti i libri devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e siglati dal Presidente.

### ***Scioglimento dell'Associazione***

.54 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con le maggioranze previste dal presente Statuto.

In ogni caso di scioglimento dell'Associazione, vi è l'obbligo per i liquidatori di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra Associazione con finalità analoghe alle proprie o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge in materia.

ANNA RITA RAVENNA

BENVENUTO GAMBA Notaio

(Registrato in Torino, Ufficio Atti Pubblici, il 17/12/1998, n° 21816)